

Codice DB1202

D.D. 18 ottobre 2011, n. 233

Art. 25 della Legge n. 210 del 17.05.1985: accertamento della conformita' urbanistica del progetto per la realizzazione di un fabbricato tecnologico per ACCM, di una struttura per alloggiamento Gruppo Elettrogeno e di una cabina di consegna energia elettrica, nella stazione di Avigliana (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

che, effettuata la verifica di cui all'art. 25 della legge n. 210 del 17/05/1985, il progetto depositato in data 04/08/2011 con prot. n. 5281/DB1200, di un fabbricato tecnologico per Apparat Centrali Computerizzati Multistazioni (ACCM), di una struttura per alloggiamento Gruppo Elettrogeno e di una cabina di consegna energia elettrica Enel, da realizzarsi nella stazione di Avigliana, ai fini del potenziamento tecnologico della linea ferroviaria Torino-Padova, per le considerazioni in premessa illustrate, è conforme alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e del piano urbanistico vigente nel Comune di Avigliana.

Per quanto attiene agli aspetti progettuali e realizzativi delle opere, dovrà essere rispettato quanto prescritto agli artt. 36.2 punto 7, 12.3, 12.4, 12.5 delle N.T.d.A. del P.R.G.C vigente nel Comune di Avigliana, approvato con D.G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995, e quanto prescritto agli artt. 30, punto 7, e 52 del R.E. comunale.

Considerato che l'ambito oggetto di intervento, seppur puntualmente non interessato, è ubicato a ridosso di aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale di cui al D.lgs n. 42/04, ed ai margini dell'edificato a destinazione residenziale, si richiede al proponente R.F.I. di verificare la possibilità di adottare una soluzione per la mitigazione dell'impatto visivo del fabbricato in progetto, quale la dotazione di copertura a falde con finiture esterne tradizionali.

Per quanto riguarda la derogabilità del rispetto della distanza minima di m. 30 dalla linea ferroviaria prescritta dall'art. 49 del D.P.R. 753/1980, stabilita per ragioni di sicurezza, si rimanda alle valutazioni tecniche di competenza dei Servizi Ferroviari preposti, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, garantendo comunque la sicurezza e la conservazione della ferrovia.

La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della legge n. 210 e non comprende eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o atti concessori richiesti per le opere in progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti